

Edizione di sabato 16 maggio 2015

CASI CONTROVERSI

[Rivalutazione quote e terreni: patto d'acciaio con il Fisco](#)

di Comitato di redazione

IVA

[Il diritto di rivalsa dell'IVA accertata per le operazioni fraudolente](#)

di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

[Domande bonus bebè pregresso da presentare entro il 27 luglio](#)

di Alessandro Bonuzzi

LAVORO E PREVIDENZA

[Nuovi spunti di flessibilità: i rinnovi del Commercio e Studi Professionali](#)

di Luca Vannoni

CONTABILITÀ

[La check list di bilancio e i controlli sui conti Iva](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Rivalutazione quote e terreni: patto d'acciaio con il Fisco

di **Comitato di redazione**

Si avvicina il termine del 30 giugno 2015 per la possibile rivalutazione di quote e terreni “versione 2015” e, contestualmente, si avvicina il termine di versamento delle rate residue per coloro che, negli anni passati, avessero provveduto alla medesima rivalutazione, scegliendo il pagamento rateale. Abbiamo la convinzione che, tranne casi residuali, il secondo tema interessi più del primo, essendo assolutamente frequenti le situazioni nelle quali è scemato nel tempo l'interesse a proseguire la rivalutazione.

Le motivazioni possono essere le più disparate, spaziando dalla situazione di stasi del mercato immobiliare e finanziario, sino a quella delle difficoltà economiche e finanziarie non preventivabili, oppure del “subentro forzato” in una procedura di rivalutazione da altri iniziata (come accade nel caso degli eredi).

Pertanto, la situazione che affrontiamo è proprio la seguente: nel caso in cui si sia iniziata una rivalutazione con pagamento rateale, venendo meno l'interesse a conseguire il riconoscimento fiscale del maggior valore, **è possibile sospendere il versamento delle rate residue** (senza neppure porsi il problema del recupero di quanto anticipato)?

La questione è stata molto dibattuta nel passato, registrandosi tesi di dottrina e pronunce di giurisprudenza di merito di differente tenore, oltre ad una presa di posizione granitica dell'Agenzia delle entrate che, da sempre, sostiene l'obbligo di completare i versamenti promessi, a prescindere da qualsiasi valutazione successiva di convenienza in merito al risultato.

Nella pratica, ad esempio, appare davvero precaria la situazione di un erede che, essendo subentrato nella titolarità di quote di partecipazione per effetto di una successione (a lui fiscalmente pervenute al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio), si trovasse a dover corrispondere le rate pendenti della imposta sostitutiva, pur non avendone alcun interesse. Per di più, in merito ad una scelta da lui non operata, ma nella quale si trova coinvolto suo malgrado.

Della materia si è occupata di recente la **Cassazione** che, con la **sentenza 20 febbraio 2015, n. 3410**, ci fornisce una soluzione che, sino a nuovo orientamento, potremmo dire definitiva.

La prima considerazione (in riferimento alla rivalutazione delle quote) è il semplice richiamo delle norme: “... *agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze ... per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentari, ... , può essere assunto, in luogo del costo o*

valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima ..., a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.

La Corte, pertanto, rileva che assumono efficacia determinante, ai fini del perfezionamento di detta procedura:

- da un lato, la redazione di una **perizia** giurata di stima;
- dall'altro, l'assoggettamento del detto valore ad **imposta sostitutiva** attraverso il versamento della stessa nel termine su precisato.

Nessuna rilevanza può invece assumere, nell'ambito di tale iter, la **compilazione del quadro RT** della dichiarazione dei redditi, assolutamente non menzionata dalla disposizione in esame; infatti, tanto è successivamente confermato quando, nel precisare i documenti da conservare a cura del contribuente, si indicano solo la perizia e le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, senza in alcun modo menzionare la dichiarazione dei redditi.

Siffatta scelta del contribuente di optare (attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell'imposta sostitutiva) per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce, secondo la Cassazione, *“atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione Finanziaria (attraverso il detto pagamento dell'imposta sostitutiva, comporta di per sé quale suo effetto (per quanto detto sopra) la rideterminazione del valore della partecipazione, e, pertanto, in base ai principi generali di cui all'art. 1324 c.c. e art. 1334 c.c. e segg., non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente”.*

In tal senso anche la **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4-8-2004**, ove è stato precisato che l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano **perfezionate** con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 del TUIR. Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell'imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tengano conto del valore rideterminato, **non hanno diritto al rimborso dell'imposta** pagata e sono tenuti, nell'ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi.

In sostanza, *“le norme in esame prevedono la facoltà di avvalersi in prospettiva di un'agevolazione e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata in mancanza di una apposita disposizione in tal senso”.* Qualora, invece, il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omissso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono **iscritti a ruolo** ai sensi del D.P.R. 602/1973, salvo il caso in cui si

decida di profittare del ravvedimento operoso.

Ecco dunque risolto il dubbio: la rivalutazione inizialmente perfezionata diviene vincolante a prescindere dalla sussistenza dell'interesse al suo mantenimento, rappresentando la manifestazione di una **scelta irrevocabile**.

Fuggire dal pagamento delle rate pendenti, dunque, determina solo un aggravio in termini di sanzioni, aggi (le somme sono iscritte direttamente a ruolo e non richieste con un avviso bonario) e interessi.

IVA

Il diritto di rivalsa dell'IVA accertata per le operazioni fraudolente

di **Marco Peirola**

L'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 è stato riformulato dall'art. 93 del D.L. n. 1/2012, consentendo al fornitore il diritto di rivalersi nei confronti del cliente dell'imposta o della maggiore imposta pagata a seguito di accertamento o rettifica; la modifica normativa è **diretta a garantire il rispetto del principio di neutralità**, come si evince dalla recente sentenza GST – Sarviz, di cui alla causa C-111/14 del 23 aprile 2015.

Andrebbe, però, chiarito se il diritto di rivalsa sia esercitabile nel caso in cui il fornitore abbia partecipato **consapevolmente** ad una frode; secondo il costante orientamento giurisprudenziale, ciò si verifica non solo quando l'evasione d'imposta è commessa dallo stesso operatore, ma anche quando quest'ultimo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l'operazione di cui trattasi, ad un'evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di cessioni.

La norma in questione, infatti, non pone alcun limite in ordine alla **natura della violazione** dalla quale sia scaturita la pretesa erariale, sicché ben si potrebbe considerare che nel perimetro applicativo della disposizione rientrino non soltanto le operazioni originariamente fatturate con un'aliquota inferiore a quella corretta, ma anche tutte quelle operazioni rispetto alle quali l'imposta non sia stata applicata perché qualificate (indebitamente) come esenti, non imponibili, non soggette o perché effettuate in evasione d'imposta.

La sentenza Italmoda, pronunciata dalla Corte di giustizia in merito alla causa C-131/13 del 18 dicembre 2014, ha messo in luce la **portata extraterritoriale degli effetti delle frodi in ambito IVA**, stabilendo che il soggetto partecipante ad una frode non ha diritto né alla detrazione dell'imposta assolta in sede di acquisto, né alla non imponibilità della cessione dei beni inviati al cliente di altro Paese membro dell'Unione europea.

Limitatamente agli effetti della frode sull'operazione realizzata a valle, i giudici comunitari, già nella sentenza di cui alla causa C-285/09 del 7 dicembre 2010, avevano dovuto stabilire se la cessione intracomunitaria mantenesse la detassazione nel Paese di origine nel caso in cui il fornitore, al fine di consentire l'evasione dell'imposta nel Paese di destinazione, avesse nascosto la vera identità dei cessionari, intestando le fatture a soggetti fittizi.

È noto che le nozioni di "cessione intracomunitaria" e di "acquisto intracomunitario" hanno **carattere obiettivo** e si applicano indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi. In base all'art. 131 della Direttiva n. 2006/112/CE, spetta agli Stati membri fissare le condizioni alle quali le cessioni intracomunitarie sono esentate per

assicurare una corretta e semplice applicazione della detassazione e, al tempo stesso, per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso. Nell'esercizio dei loro poteri, gli Stati membri devono tuttavia rispettare i **principi generali del diritto** che fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto e di proporzionalità, nonché di tutela del legittimo affidamento.

Nella sentenza di cui alla causa C-285/09, la Corte UE ha osservato che *“il diritto dell'Unione non impedisce agli Stati membri di considerare l'emissione di fatture irregolari alla stregua di una frode fiscale e di negare l'esenzione in una siffatta ipotesi”*, siccome *“(i)l diniego dell'esenzione in caso di inosservanza di un obbligo previsto dal diritto nazionale, nella specie l'obbligo di identificare l'acquirente destinatario della cessione intracomunitaria, dispiega (...) un effetto deterrente finalizzato a garantire che detto obbligo sia effettivo e a prevenire frodi e evasioni fiscali”*.

Di conseguenza, *“in condizioni come quelle presenti nella causa principale, lo Stato membro di partenza della cessione intracomunitaria può rifiutare l'applicazione dell'esenzione (...) perseguendo l'obiettivo di assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni e di prevenire ogni possibile frode, evasione fiscale od abuso”*; inoltre, *“in casi particolari in cui siano presenti valide ragioni per ritenere che l'acquisto intracomunitario corrispondente alla cessione de quo, nonostante la reciproca assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità tributarie degli Stati membri coinvolti, possa sfuggire al pagamento dell'IVA nello Stato membro di destinazione, lo Stato membro di partenza è tenuto, in linea di massima, a negare l'esenzione a favore del fornitore di beni e ad obbligare quest'ultimo ad assolvere l'imposta a posteriori, onde evitare che l'operazione in questione sfugga a qualsiasi imposizione fiscale”*.

Questa conclusione, sottolineano i giudici comunitari, ***“non è rimessa in discussione dai principi di neutralità fiscale o di certezza del diritto, né da quello di tutela del legittimo affidamento. Tali principi, infatti, non possono essere validamente invocati da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune IVA”***.

In definitiva, dalle indicazioni della Corte di giustizia si desume che il diritto di rivalsa è **escluso per le operazioni fraudolente**, quand'anche – come ricordato – la riformulazione dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 sia stata operata proprio al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità, la cui tutela – secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale – viene meno quando le operazioni contestate hanno carattere fraudolento.

Resta inteso che spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare *“gli elementi oggettivi che consentano di concludere che il soggetto passivo **sapesse o dovesse sapere** che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si collocava in un'evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto **a monte o a valle** nella catena di cessioni”* (Corte di giustizia, 13 marzo 2014, causa C-107/13).

AGEVOLAZIONI

Domande bonus bebè pregresso da presentare entro il 27 luglio

di **Alessandro Bonuzzi**

Per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1 gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine per **presentare tempestivamente la domanda** diretta all'ottenimento del cd. **bonus bebè** fin dall'inizio dell'anno coincide il **27 luglio 2015**. In caso di presentazione tardiva, il sussidio spetta solo a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

È quanto ha chiarito l'INPS con la **circolare n.93** dell'8 maggio scorso a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 10 aprile 2015 del **D.P.C.M.** 27 febbraio 2015 in vigore solo dallo scorso **27 aprile**, recante la disciplina attuativa dell'agevolazione in questione.

Nell'ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l'art. 1 della **legge di stabilità per il 2015**, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato **tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017**, un assegno annuo di importo pari a **960 euro**, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato. Pertanto, il sussidio è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

L'assegno è previsto per i figli di **cittadini italiani** o **comunitari** oppure per i figli di cittadini di Stati **extracomunitari con permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di **lungo periodo**, **residenti in Italia**, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'**ISEE** non superiore ai **25.000 euro annui**. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a **7.000 euro annui**, l'importo annuale dell'assegno è **raddoppiato**.

In pratica, quindi, **l'importo annuo dell'assegno** è pari a:

- **960 euro (80 euro al mese per 12 mesi)**, nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
- **1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi)**, nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L'assegno è corrisposto direttamente dall'INPS su **domanda presentata da uno dei genitori** a condizione che conviva con il figlio. In particolare, il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune.

La domanda, il cui modulo è disponibile sul sito internet dell'Inps, deve essere presentata **entro 90 giorni dalla nascita** oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. In tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

Nella circolare n.93 viene precisato che, ai fini del computo del termine di 90 giorni, **non rileva il giorno iniziale** ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale così come stabilito dall'art. 2963 c.c.. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Considerato, poi, che il beneficio è in vigore dal 1 gennaio 2015 mentre il decreto attuativo solo dal 27 aprile 2015, l'Inps chiarisce che, ***“per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1 gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l'assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda”***.

In altre parole, qualora, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1 gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, si desideri fruire dell'agevolazione fin dall'inizio dell'anno, è necessario che la relativa richiesta sia inoltrata all'Inps entro il prossimo 27 luglio. Diversamente, si comincerà a godere del bonus bebè solo a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

LAVORO E PREVIDENZA

Nuovi spunti di flessibilità: i rinnovi del Commercio e Studi Professionali

di **Luca Vannoni**

Il percorso legislativo previsto per la modernizzazione e la semplificazione delle regole del lavoro, conosciuto con la denominazione giornalistica del **Jobs Act**, pur non essendo ancora giunto a compimento sta determinando effetti positivi e fermento anche per quanto riguarda la contrattazione collettiva. Particolarmente sintomatici sono due recenti accordi, del Terziario, accordo di rinnovo 30 marzo 2015, e degli Studi Professionali, accordo di rinnovo 17 aprile 2015: in essi sono state previste forme di flessibilità particolarmente interessanti, in grado di conformare l'organizzazione alle esigenze produttive e di ridurre il costo del lavoro.

Partiamo dal rinnovo del **Terziario Confcommercio**, il contratto probabilmente più applicato in Italia con circa 3 milioni di lavoratori. La prima osservazione è che il rinnovo 2015 è stato sottoscritto anche dalla Filcams Cgil, non firmataria del precedente del 2011: oltre alla valenza e rilevanza della firma nelle dinamiche sindacali, fa evaporare il rischio della richiesta di non applicazione del CCNL da parte dei lavoratori iscritti all'organizzazione dissenziente.

Passando al contenuto dell'accordo, il rinnovo del Terziario introduce una particolare tipologia di contratto a termine, definito "**contratto a termine di sostegno all'occupazione**", finalizzato al reinserimento di lavoratori a rischio occupabilità, con una retribuzione di ingresso ridotta.

Possono essere destinatari del contratto esclusivamente i seguenti soggetti: lavoratori disoccupati da almeno sei mesi o che negli ultimi sei mesi abbiano svolto attività lavorativa autonoma/parasubordinata che abbia generato un reddito inferiore al reddito minimo annuale escluso da imposizione fiscale, i lavoratori che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito e i lavoratori che presso altra azienda abbiano svolto un contratto di apprendistato non confermato.

La durata prevista è **12 mesi**, nei primi sei mesi il trattamento economico è pari a due livelli inferiori rispetto a quello previsto per le mansioni svolte dal lavoratore, per i successivi sei mesi, a un livello inferiore.

Nel caso in cui il contratto venga **trasformato a tempo indeterminato**, si potrà applicare per i successivi ventiquattro mesi, un livello inferiore rispetto a quello previsto per la qualifica contrattuale di inquadramento del lavoratore.

A corollario, è prevista l'ulteriore agevolazione consistente nell'esclusione dal limite annuo

del 20% dei contratti stipulabili a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, i lavoratori dovranno ricevere una formazione minima di sedici ore, comprensiva della formazione per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, allo scopo di favorire l'inserimento nel contesto aziendale.

I giudizi e le valutazioni in dottrina su tale tipologia contrattuale

Il contratto per il sostegno dell'occupazione è sicuramente una forma innovativa, che richiede, almeno da un punto di vista ispettivo, una valutazione da parte del Ministero del Lavoro, in quanto, seppur in confini delimitati, scardina importanti e consolidati principi del diritto del lavoro, come quelli contenuti nell'art. 2103 del codice civile.

Per poter utilizzare tale tipologia contrattuale, si consiglia quindi in via precauzionale di attendere l'imminente **riforma delle mansioni**, contenuta sempre nel decreto del riordino delle tipologie contrattuali, all'art. 2103 del codice civile: il testo attualmente in vigore considera nulli gli accordi che prevedono sottoinquadramenti retributivi. Molto più semplice è l'introduzione della flessibilità, in quanto non vi è alcun dubbio che sia materia di legittima competenza della contrattazione collettiva.

Con il rinnovo, a decorrere dal 1 aprile 2015, i datori di lavoro possono introdurre **regimi flessibili di orario di lavoro**, dove, a fronte di un aumento massimo di 4 ore settimanali per 16 settimane, possono prevederne il recupero in un periodo diverso. La finalità della disposizione è rappresentata dalla facoltà di aumentare l'estensione della prestazione in un particolare periodo dell'anno dove l'attività è più intensa, senza dover erogare compensi per lavoro straordinario, in quanto le ore aggiuntive vengono recuperate in un momento dell'anno dove minore è l'intensità di lavoro. Rispetto alla disciplina previgente, non vi sono più particolari vincoli per le ore aggiuntive svolte, che potranno essere recuperate nel rispetto delle esigenze aziendali. Forme più spinte di flessibilità richiedono accordi aziendali di secondo livello.

CONTABILITÀ

La check list di bilancio e i controlli sui conti Iva

di **Viviana Grippo**

7) CONTI IVA
a) Il conto erario c/iva presenta un saldo che si può riconciliare con la liquidazione Iva?
b) Sono state rilevate le differenze emergenti in sede di dichiarazione annuale Iva? (ventilazione – pro-rata – detrazioni limitate ecc.)
c) Nel caso in dichiarazione Iva risulti Iva a credito in compensazione è stato fatto il giroconto all'apposito conto?
d) Eventuali richieste di rimborso sono evidenziate nel conto IVA/rimborsi? Verificare se vi sono limitazioni previste dalle norme sulle società di comodo
e) Eventuale Iva in sospeso è evidenziata in appositi conti?
f) Verificare la detrazione Iva di tutti i costi relativi alle auto: leasing, noleggio, manutenzioni e riparazioni, carburanti e lubrificanti, autostrada. Verificare la presenza di auto in fringe benefit con riaddebito in fattura e la detrazione dell'Iva ad esse relativa.
g) Verificare di aver versato l'Iva annuale, altrimenti da ravvedere entro il termine del pagamento dell'acconto Iva relativo al periodo d'imposta successivo (oltre € 50.000 è reato penale tributario)

Particolare attenzione va riservata ai conti accesi all'Iva.

Il primo controllo da fare è che in bilancio appaia movimentato al 31/12 solo il conto Erario c/iva e non anche il conto Iva acquisti o vendite, a tale data, difatti, in occasione dell'ultima liquidazione è necessario eseguire il seguente **giroconto**:

Iva a debito	a	Erario c/iva
Erario c/iva	a	Iva a credito

In tal modo il conto Erario c/Iva presenterà un saldo attivo o passivo pari al credito o debito della liquidazione del mese di dicembre, se la società è mensile, ovvero dell'ultimo trimestre se trimestrale.

Inoltre il saldo del mastro Erario c/Iva, in caso di liquidazione di imposta con cadenza trimestrale, deve corrispondere con il totale del rigo VL 38 TOTALE IVA DOVUTA in caso di saldo a debito o al VL 39 TOTALE IVA A CREDITO in caso di saldo attivo.

Se l'impresa liquida l'imposta con periodicità mensile, al contrario, il saldo del conto Erario c/Iva deve essere pari al saldo della liquidazione del mese di dicembre ma, in caso di saldo negativo, non troverà corrispondenza nei citati righi dichiarativi in quanto in dichiarazione, il quadro VH riporterà l'avvenuto versamento del debito con conseguente azzeramento del risultato del quadro VL.

Inoltre, per una corretta riconciliazione tra bilancio e **dichiarazione Iva** è necessario appurare che siano state riportate in contabilità le differenze emergenti in sede di dichiarazione annuale Iva derivanti, ad esempio, da ventilazione, pro-rata, limiti alla detrazione.

Nel caso di ventilazione, al 31/12 l'azienda dovrà, dopo il ricalcolo della ventilazione su base annua, sistemare il saldo del conto Erario c/Iva con la seguente scrittura:

Erario c/Iva	a	Ricavi da corrispettivi
--------------	---	-------------------------

Vale a dire, accrediterà il conto Erario c/Iva per l'ammontare dell'Iva scorporata in eccesso nel corso dell'esercizio, rispetto alle risultanze del calcolo della **ventilazione** Iva su base annua.

Ovviamente, nella situazione opposta, cioè in caso di debito verso l'erario registrerà la scrittura opposta:

Ricavi da corrispettivi	a	Erario c/Iva
-------------------------	---	--------------

Come sappiamo poi l'azienda che presenti un credito Iva potrà scegliere, ricorrendone i requisiti, di chiedere tutto o parte del credito a rimborso, in caso di richiesta su dichiarazione annuale l'importo dovrà essere "accantonato" in attesa in apposito conto con la seguente scrittura:

Erario c/Iva chiesta a rimborso	a	Erario c/Iva
---------------------------------	---	--------------

Infine un ultimo cenno al controllo **versamento dell'Iva annuale**.

L'articolo 10-ter D.Lgs. n.74/00, richiamando l'art.10-bis, prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a 50.000 euro. Ne consegue che nel caso di dichiarazione annuale fedele, che evidenzia un debito di importo superiore a 50.000 euro con mancato versamento dello stesso entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo risulterebbe realizzata la fattispecie del reato penale come specificato anche dalla Circolare n.28 del 4 agosto 2006 par.4.

La redazione del bilancio è quindi un altro momento (il primo resta la compilazione della dichiarazione Iva) nel quale controllare l'avvenuto versamento dell'imposta, in caso contrario, infatti, per non incorrere nelle sanzioni di carattere penale, l'imprenditore dovrà provvedere entro il 27 dicembre a versare almeno l'importo necessario a non integrare **l'ipotesi di reato** (debito sotto i 50.000 euro).

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Europa contrastata

I mercati europei chiudono la settimana in territorio negativo con il dibattito greco ancora padrone dell'agenda economica continentale. I rappresentanti del governo ellenico hanno avviato ieri i meeting, che proseguiranno nella giornata di oggi, con le amministrazioni delle principali nazioni europee e con gli emissari del Fondo Monetario Internazionale. Inoltre, il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi incontrerà la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde a Washington e sul tavolo saranno sicuramente portate le misure di sostegno all'economia greca, nella speranza che il primo ministro Tsipras raggiunga presto un accordo, prima dell'esaurimento delle riserve monetarie del paese; dopo che in settimana è stata rimborsata la rata da €750mln dovuta sempre all'IMF, facendo ricorso alle riserve depositate presso lo stesso Fondo. Tsipras incontrerà gli altri governi europei a Riga la prossima settimana e si è detto fiducioso di poter raggiungere una decisione entro la fine del mese, sebbene i dati sul PIL greco abbiano dimostrato come l'economia del paese sia entrata in una nuova fase recessiva, rendendo necessaria la raccolta di almeno €3mld per soddisfare i criteri imposti dagli altri creditori.

Stoxx Europe 600 +0.11%, Euro Stoxx 50 -0.75%, Ftse MIB +1.66%

Stati Uniti sopra la parità

I mercati USA chiudono la settimana in territorio positivo, beneficiando di buone indicazioni macroeconomiche. In particolare, le richieste per sussidi di disoccupazione settimanali sono scese di mille unità rispetto alla scorsa rilevazione, con un valore di 264mila contro i 273mila di consensus. Il dato fa raggiungere alla media mensile di richieste il valore più basso degli

ultimi 15 anni. Diversi economisti ritengono che un valore così basso testimoni come il rallentamento dell'economia, nel primo trimestre, fosse legato a fattori transitori, con una possibile crescita dei salari a breve. Sul fronte della domanda interna, le vendite retail si rivelano stabili rispetto al mese precedente (attese al +0.2%) e segnano un avvio lento per il secondo trimestre dell'anno con una crescita, escludendo il settore auto dello 0.1% mensile. Secondo alcuni analisti, i consumatori americani avrebbero sfruttato il ribasso nei prezzi dei carburanti per aumentare i propri risparmi e non la propria spesa in consumi. Il bilancio federale, nel frattempo, ha registrato il surplus più alto dal 2008, grazie a entrate record collegate alla maggiore occupazione nel mese in cui i cittadini statunitensi compilano le proprie dichiarazioni fiscali. Le entrate hanno superato le uscite per \$156.7mld rispetto ai \$106.9 dello scorso anno e alle attese orientate a \$155mld, nonostante un aumento della spesa nei primi quattro mesi del 2015 del 6.4% annuo.

S&P 500 +0.24%, Dow Jones Industrial +0.34%, Nasdaq Composite +0.94%

Asia positiva

I listini cinesi chiudono la settimana in rialzo, sicuramente guidati dalla seduta di lunedì, che beneficia della decisione della Central Bank of China di tagliare i tassi di interesse, per la terza volta in sei mesi, dello 0.25% fino a un livello del 5.1%. Parallelamente, la banca centrale cinese ha alzato il limite degli interessi che le Banche possono riconoscere ai risparmiatori, con una mossa che dimostra come la seconda economia mondiale sia alla continua ricerca di politiche di sostegno della domanda interna per riuscire a raggiungere la propria crescita target, che stenta a superare il 7%. Sul fronte della produzione, infatti, il paese ha registrato in settimana un dato in crescita del 5.9%, la minore espansione produttiva degli ultimi sei anni, mancando le previsioni orientate al 6%.

Guardando al Giappone, l'attuale surplus commerciale ha raggiunto i massimi dal 2008, aiutato da un miglioramento nella bilancia e ricavi maggiorati provenienti dall'estero, segnalando una crescita degli investimenti stranieri controbilanciata dalla debolezza dei consumi interni. Sul fronte australiano, invece, le autorità di vigilanza si aspettano una crescita rallentata dei mutui che hanno guidato il boom del mercato immobiliare nelle grandi città e dichiarano che continueranno a tenere sotto controllo i tassi di interesse.

Nikkei +1.82%, Hang Seng +0.89%, Shanghai Composite +2.44%, ASX +1.79%

Principali avvenimenti della settimana

La situazione macro ha dato alcuni segnali di ripresa sul fronte italiano, con i dati sul PIL del primo trimestre che hanno segnato una crescita dello 0.3% rispetto al trimestre precedente, superando le attese degli analisti orientate al +0.2%. Il dato sul PIL arriva dopo i segnali confortanti registrati sul fronte della produzione industriale, che a marzo mostrano una nuova fase espansiva, con una crescita sia verso i mercati esteri che in quello domestico. Positivo anche il clima di fiducia delle imprese, con l'indice relativo che segna l'ottavo rialzo consecutivo nel mese d'aprile. Continua invece a preoccupare il fronte dei consumi, con la fiducia dei consumatori in calo, forse a causa di un mercato del lavoro che non dà segni di ripresa, con un tasso di disoccupazione ancora superiore al 12.5%.

Lato societario, la Commissione Europea prenderà una decisione entro il 21 agosto relativamente all'acquisizione di Alstom da parte di General Electric, dopo aver ricevuto ieri i dettagli sull'operazione richiesti al gruppo americano. Sul fronte europeo, gli operatori telefonici danno segnali negativi, con Telefonica che delude le attese degli analisti a causa del calo di marginalità, legato a nuove offerte commerciali che mirano ad accrescere la base clienti. Indicazioni simili arrivano da Deutsche Telekom, con fatturato in tenuta e margini in calo, sebbene il management del gruppo abbia confermato la guidance 2015.

Tra le società italiane, Generali ha registrato un risultato operativo e netto superiore al consensus, grazie alla buona performance del settore vita. Tra le banche, superiori alle attese degli analisti i risultati di Intesa Sanpaolo, col CEO Messina che ha dato buone indicazioni sul livello di accantonamenti sui crediti, previsti stabili per il resto del 2015. Allineati al consensus, invece, i risultati di UniCredit sul fronte della redditività, mentre buone indicazioni arrivano dal patrimonio tramite un Core Tier 1 al 10.1%.

La settimana sui mercati USA, chiuse le principali trimestrali, vede proseguire il News flow sul fronte M&A: Sygenta, con l'unanimità del proprio consiglio d'amministrazione, ha rifiutato l'offerta d'acquisto per \$45mld da parte di Monsanto, sostenendo che la proposta sottovaluta il valore del gruppo svizzero e non tiene in considerazione potenziali rischi regolamentari. Nello spazio Media e Telefonia, Verizon ha annunciato un'offerta d'acquisto da \$4.4mld per AOL, mossa che renderà il primo operatore di telefonia mobile del paese un produttore di contenuti per web e telefoni cellulari. Infine, Danaher, produttrice di strumentazione professionale, acquisirà Pall a fronte di un esborso di \$13.8mld per inserirsi nel mercato ad alta crescita delle biotecnologie legate al settore filtrazione.

Sul fronte della corporate governance, il management di Dupont sembra aver vinto la battaglia contro l'investitore attivista Nelson Peltz, riuscendo a far nominare tutti i 12 membri del board secondo le proprie indicazioni e impedendo l'ingresso a quanti proposti dallo stesso Peltz che, negli ultimi mesi, chiedeva la cessione di alcune delle business unit del gruppo.

Guardando al settore aereo, il CEO di Boeing ha dichiarato che i flussi di cassa della società continueranno a salire nel 2016 e ha parallelamente confermato i target sulla generazione di cassa per il 2015. Tra le compagnie, American Airlines ha tagliato ieri la propria guidance sulla marginalità del prossimo trimestre, a causa dell'aumento dei costi del carburante stimato dal

management della società. In positivo, invece, Delta Airlines che alza il proprio dividendo e approva un nuovo piano di buyback per \$5mld; stessa mossa per Southwest Airlines per cui il piano di buyback raggiungerà i \$1.5mld.

Infine, tra i beni di consumo, Macy's prevede un calo dei profitti nel secondo trimestre dell'anno, frutto dell'abbassamento dei prezzi attuato dalla stessa società a causa della tarda ricezione di alcune merci dopo uno sciopero sulla costa occidentale e del forte dollaro che limita la spesa dei turisti. McDonald's ha annunciato un calo delle vendite inferiore alle attese, grazie alla performance dei propri ristoranti in Europa e nonostante un calo a perimetro costante in Asia di circa il 4% annuo.

Sul fronte asiatico, il governo cinese sembra considerare la possibilità di garantire agli investitori esteri maggior accesso al proprio mercato azionario. Secondo le autorità economiche, l'aumentata partecipazione delle banche di Investimento straniera, soprattutto nei settori delle joint venture e della gestione dei capitali, potrebbe mitigare la volatilità del mercato mediante l'immissione di denaro istituzionale e favorirne l'efficienza, senza mettere a rischio la predominanza delle società locali.

In Giappone il mercato ha beneficiato degli annunci di buyback di diverse società; sul fronte negativo, Sharp Corp ha annunciato un taglio sensibile della propria forza lavoro a livello mondiale, nel tentativo di recuperare una redditività adeguata.

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

Dopo i dati di ieri ancora contrastati con gli Initial Jobless Claims in calo e molto vicini ai minimi degli ultimi 15 anni e con il Producer Price Index in contrazione, a causa della riduzione del costo dell'energia e dei beni alimentari, i dati in uscita oggi pomeriggio, dall'University of Michigan Consumer Sentiment Index e Industrial Production, daranno particolari indicazioni sullo stato di salute dell'economia americana e rinforzeranno le attese della prossima settimana, caratterizzata da un'agenda sufficientemente ricca e concentrata nelle giornate di giovedì e venerdì: grande interesse verso l'inflazione con l'uscita del CPI e verso il mercato del lavoro, con gli Initial e i Continuing Jobless Claims. Sullo sfondo non possono essere ignorati i dati in uscita sull'economia reale, con il Markit US Manufacturing PMI e diversi dati relativi al settore immobiliare. La view complessiva sembra confermare la solidità del mercato del lavoro e le buone basi dell'economia USA dopo le difficoltà del primo trimestre. Resta ancora aperto il tema dell'inflazione e della forza del dollaro che, per il

momento, giocano contro il possibile rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve.

Europa

Europa in linea con le attese e con i principali indicatori macroeconomici settimanali, dove continua a tenere banco il tema della Grecia. Il pagamento da 750 milioni di euro all'IMF è stato rispettato con un giorno di anticipo e il ministro delle finanze greco, Yanis Varoufakis, continua a manifestare fiducia sulla possibilità di raggiungere un accordo con i creditori entro un paio di settimane, anche se la liquidità nazionale sta diventando una questione terribilmente urgente. Più si avvicina la scadenza a giugno (termine dell'attuale piano di aiuti concesso alla Grecia dalla Commissione Ue dalla BCE e dal Fmi) più aumentano le difficoltà di trovare un accordo; tanto che sta prendendo sempre più corpo un piano di privatizzazioni di asset pubblici, tra tutto il porto del Pireo. La settimana che viene si caratterizzerà per il termine fiducia, con Zew in uscita martedì, Ifo Business Climate in Germania e Business Manufacturing Confidence in Francia in chiusura di settimana. Sempre per quanto riguarda la giornata di martedì il settore industriale con Markit Manufacturing PMI in Germania e Francia e Industrial Orders in Italia offrirà dati interessanti.

Asia

In Cina dopo la decisione di Pechino di ridurre i tassi di interesse per la terza volta in sei mesi, gli unici dati degni di nota sono quelli in uscita giovedì e relativi al settore manifatturiero (HSBC Manufacturing PMI), che potrebbero dare un primo segnale dell'efficacia della politica governativa espansiva. In Giappone, invece, dopo la ripresa della fiducia nel settore dei servizi e le dichiarazioni del governatore della Banca del Giappone Haruhiko Kuroda, secondo cui nessun ulteriore stimolo monetario è previsto nel breve periodo, la settimana che viene sarà determinante a confermare questo clima di positività, con un'agenda ricca che fornirà informazioni sul settore manifatturiero, quello dei servizi e sul GDP del paese.

FINESTRA SUI MERCATI

15-05-15

AZIONARIO				Performance %					
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI World		USD	14-May-15	1,803	+0.75%	+0.89%	+1.10%	+5.48%	+2.89%
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
AMERICA	MSCI North Am	USD	14-May-15	2,180	+1.02%	+1.49%	+0.53%	+3.08%	+10.27%
	S&P500	USD	14-May-15	2,121	+1.08%	+1.39%	+0.68%	+3.02%	+11.39%
	Dow Jones	USD	14-May-15	18,252	+1.06%	+1.03%	+0.77%	+2.41%	+7.52%
	Nasdaq 100	USD	14-May-15	4,495	+1.55%	+2.12%	+1.59%	+6.11%	+15.49%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	14-May-15	135	+0.63%	-0.60%	-0.08%	+15.80%	+4.09%
	DJ EuroStoxx 50	EUR	14-May-15	3,619	+0.46%	-0.84%	-0.56%	+15.01%	+1.20%
	FTSE 100	GBP	14-May-15	7,001	+0.40%	-0.66%	-1.35%	+6.62%	-2.71%
	Cac 40	EUR	14-May-15	3,956	+0.52%	-0.68%	-0.78%	+18.32%	-0.54%
	Dax	EUR	14-May-15	11,605	+0.39%	-0.89%	-0.12%	+18.35%	+2.65%
	Ibex 35	EUR	14-May-15	11,410	+0.10%	-0.13%	-0.13%	+11.00%	+1.66%
	Pmi MIB	EUR	14-May-15	23,689	+0.60%	+1.62%	-0.42%	+24.60%	+0.23%
ASIA	MSCI Pacific	USD	14-May-15	2,547	-0.67%	+1.00%	+0.43%	+10.53%	-4.63%
	Nippon 100	JPY	14-May-15	1,063	+1.02%	+0.92%	+1.66%	+14.81%	+8.08%
	Nikkei	JPY	14-May-15	19,733	+0.83%	+1.83%	-0.69%	+13.08%	+7.12%
	Hong Kong	HKD	14-May-15	27,822	+1.96%	+0.89%	+0.74%	+17.87%	+1.28%
	S&P/ASX Australia	AUD	14-May-15	5,735	+0.68%	+1.79%	-2.93%	+6.00%	+1.10%

AZIONARIO				Performance %				
EMERGING	Date	Last		1day	5day	1 M	YTD	2014
MSCI Em Mkt	USD	14-May-15	1,056	+0.19%	+0.08%	-0.10%	+6.31%	-4.63%
MSCI EM BDC	USD	14-May-15	300	+0.04%	+1.23%	-0.86%	+14.39%	-5.89%
EMERGING				1day	5day	1 M	YTD	2014
Date	Last							
MSCI EM Lat Am	USD	14-May-15	2,729	+0.80%	+1.36%	+3.71%	+6.04%	-14.76%
Brazil BOVESPA	BRL	14-May-15	56,637	+0.50%	-0.47%	+3.34%	+13.30%	-2.91%
ARG Merval	ARS	14-May-15	12,345	+1.23%	+1.82%	+1.78%	+43.89%	+59.14%
EMERGING				1day	5day	1 M	YTD	2014
Date	Last							
MSCI EM Europe	USD	14-May-15	156	-1.30%	-0.19%	+2.81%	+29.98%	-40.02%
Mexico - Bolsa	MXN	14-May-15	1,693	+0.92%	+0.36%	+0.92%	+21.23%	-7.13%
ISE National 100	TRY	14-May-15	87,705	+0.63%	+4.44%	+7.91%	+2.42%	+26.40%
Prague Stock Exch	CZK	14-May-15	1,033	+0.80%	+0.32%	-1.63%	+9.16%	-4.28%
EMERGING				1day	5day	1 M	YTD	2014
Date	Last							
MSCI EM Asia	USD	14-May-15	503	+0.16%	+0.03%	-1.61%	+10.01%	+2.45%
Shanghai Composite	CNY	14-May-15	4,309	-1.59%	+2.44%	+5.50%	+33.20%	+42.87%
RSE SENSEX 30	INR	14-May-15	27,324	+0.43%	+0.81%	-5.12%	-0.64%	+30.08%
KOSPI	KRW	14-May-15	2,107	-0.65%	+1.01%	-0.63%	+9.97%	-4.70%


FINESTRA SUI MERCATI

15-05-15

CAMBI				Performance %				
Cambi	Date	Last		1day	5day	1 M	YTD	31/12/14 FX
EUR Vs USD	14-May-15	1.136		-0.18%	+1.43%	+6.97%	-6.32%	1.210
EUR Vs Yen	14-May-15	155.910		+0.26%	+1.27%	+6.93%	-6.79%	144.850
EUR Vs GBP	14-May-15	0.722		-0.06%	-0.40%	+0.36%	-7.00%	0.777
EUR Vs CHF	14-May-15	1.042		+0.23%	-0.05%	+1.07%	-15.39%	1.202
EUR Vs CAD	14-May-15	1.365		-0.09%	+0.90%	-3.79%	-3.00%	1.406

COMMODITIES				Performance %				
	Date	Last		1day	5day	1 M	YTD	2014
Crude Oil WTI	USD	14-May-15	60	-0.48%	+0.34%	+5.82%	+11.84%	-45.36%
Gold Z/0%	USD	14-May-15	1,216	-0.40%	+2.34%	+1.13%	+2.65%	-4.82%
CRB Commodity	USD	14-May-15	232	+0.27%	+2.18%	+3.66%	+0.79%	-18.85%
London Metal	USD	14-May-15	2,913	-0.41%	-0.67%	+5.56%	-0.05%	-4.18%
Vin	USD	14-May-15	12.7	-7.41%	+15.80%	-0.78%	-33.65%	+4.31%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread									
Tassi	Date	Last		14-mag-15	8-mag-15	2-apr-15	31-dic-13	31-dic-12	
2y germania	EUR	14-May-15	-0.199	-0.18	-0.21	-0.23	0.21	-0.02	
3y germania	EUR	14-May-15	0.087	0.11	0.06	-0.09	0.92	0.30	
10y germania	EUR	14-May-15	0.641	0.70	0.55	0.19	1.93	1.52	
2y italia	EUR	14-May-15	0.147	0.172	0.162	0.188	1.257	1.987	
Spread Vs Germania			35	35	37	44	104	200	
3y italia	EUR	14-May-15	0.691	0.741	0.700	0.542	2.730	3.308	
Spread Vs Germania			60	63	64	63	181	301	
10y italia	EUR	14-May-15	1.787	1.856	1.674	1.304	4.125	4.497	
Spread Vs Germania			115	115	113	111	220	318	
2y usa	USD	14-May-15	0.544	0.54	0.57	0.54	0.38	0.25	
3y usa	USD	14-May-15	1.485	1.50	1.49	1.33	1.74	0.72	
10y usa	USD	14-May-15	2.188	2.25	2.15	1.91	3.03	1.76	
EURIBOR									
	Date	Last		14-mag-15	8-mag-15	2-apr-15	31-dic-13	31-dic-12	
Euribor 1 mese	EUR	14-May-15	-0.049	0.25	-0.04	-0.02	0.22	0.11	
Euribor 3 mesi	EUR	14-May-15	-0.099	0.33	-0.03	0.02	0.29	0.19	
Euribor 6 mesi	EUR	14-May-15	-0.095	0.43	0.06	0.09	0.39	0.32	
Euribor 12 mesi	EUR	14-May-15	-0.169	0.60	0.17	0.20	0.56	0.54	



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed

attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.